

# IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

Rho – 3 MARZO 2010

*INTRODUZIONE AL DIRITTO D'AUTORE*

CentRho – Piazza San Vittore

## OPERE PROTETTE (Art. 1, LDA)

- *Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura [...]*

## OPERE DELL'INGEGNO (Art. 2, LDA)

- *opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale.*

- poesia,
- narrativa,
- saggistica

## MA ANCHE

quando la parola è utilizzata per esprimere e comunicare dati informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore

## I PROMESSI SPOSI

- idea: due giovani innamorati il cui matrimonio viene impedito.
- forma interna (trama): Renzo e Lucia, due giovani col desiderio di sposarsi, ma a causa di una scommessa tra don Rodrigo e il cugino don Attilio, il matrimonio non viene celebrato.
- forme esterna: “*Quel ramo del lago di Como...*”

## DIRITTI PATRIMONIALI

- pubblicazione
- utilizzazione economica
- riproduzione
- trascrizione
- esecuzione, rappresentazione o recitazione
- diffusione (trasmissione a distanza)
- comunicazione al pubblico (via cavo o satellite)
- distribuzione
- traduzione
- pubblicazione dell'opera in una raccolta
- rielaborazione
- noleggio e prestito

## STRUTTURA DELLE OPERE

- SEMPLICI
- COMPLESSE (composte, collettive o derivate)

## OPERE COMPLESSE: COLLETTIVE

- enciclopedie,
- dizionari,
- antologie,
- riviste,
- giornali



## OPERE COMPLESSE: COLLETTIVE

- spettacoli radiofonici e televisivi,
- collane discografiche,
- esposizioni d'arte,
- opere multimediali,
- programmi per elaboratore

## CONSEGUENZE

- titolarità dei diritti sull'opera come un tutto all'editore  
(art. 7 LDA: *è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa*)
- durata: 70 anni dalla pubblicazione

## NOLEGGIO E PRESTITO (Art. 18 *bis* LDA)

cessione in uso degli originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, per un periodo limitato di tempo

**NOLEGGIO:** al fine di trarre un beneficio economico o commerciale, diretto o indiretto.

**PRESTITO:** fatta da istituzioni aperte al pubblico, a fini diversi da quelli del noleggio.

## DIRETTIVA 92/100/CE

**NOLEGGIO:** cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, a fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

**PRESTITO:** cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, ma non al fine di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

ESAURIMENTO DIRITTI  
DI NOLEGGIO E PRESTITO  
(Art. 18 *bis*, comma 4)

*"I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere".*

## TITOLARITA' DEI DIRITTI di NOLEGGIO e PRESTITO

- AUTORI
- PRODUTTORI
- ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI

## ELUSIONE DELLA NORMA

- vendita con riserva di gradimento;
- vendita con patti di riacquisto, riscatto o condizioni risolutive.

Art. 171 *quinquies* : equipara al noleggio la vendita con patto di riscatto o condizione risolutiva.

## CONSULTAZIONE SUL POSTO

Art. 21 D. Lgs. 685/1994

Dichiara inapplicabili le norme sul noleggio e sul prestito alla messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto.



## PRESTITO FRA BIBLIOTECHE

Art. 21 D. Lgs. 685/1994

Dichiara inapplicabili le norme sul noleggio e sul prestito allo scambio da una ad altra istituzione.

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI (Utilizzazioni libere) (Artt. 65 e ss. LDA)

- generali;
- speciali.

## ECCEZIONI AI DIRITTI ESCLUSIVI (libere utilizzazioni)

- riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento
- esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
- accesso e consultazione banche dati
- riproduzione di *software* per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto)

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 15, 2 comma, LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni nella cerchia ordinaria della famiglia;
- Art. 15 *bis* LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni in centri o istituti di assistenza;

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 65 LDA: "Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato".

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 66 LDA: *"I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblici assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto"*.

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 67 LDA: *"Opere e brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore"*.

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 70, comma 1, LDA: *"Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".*



## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 70, comma 1 *bis*, LDA: *"È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma"*.

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 70, comma 3, LDA: *"Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI

### SPECIALI

- Art. 68, 2 co., LDA: fotocopie per i propri servizi
- Art. 69 LDA: prestito
- Art. 71 *ter* LDA: fruizione su terminali

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI

### SPECIALI

(Art. 68 LDA)

comma 1: *"E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico".*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI

### SPECIALI

(Art. 68 LDA)

comma 2: *"E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto".*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI

(Art. 68 LDA)

comma 3: *"Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo".*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI

(Art. 68 LDA)

comma 4: *"I responsabili dei punti o centri di riproduzione, I quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia [...] devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori [...]"*.

(Art. 68 LDA)

**comma 5:** *"Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto [...]. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato".*



## ECCEZIONI E LIMITAZIONI SPECIALI

(Art. 68 LDA)

comma 6: *"E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore".*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI

### SPECIALI

(Art. 69 LDA: prestito)

Art. 69, comma 1, LDA

*"Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:*

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;*
- b) i fonogrammi ed i videogrammi [...];*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI

### SPECIALI

(Art. 71 *ter* LDA: fruizione su terminali)

*"E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza"*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI

### GENERALI

(Art. 71 *bis* LDA: fruizione su terminali)

*"Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap"*

## ***Contrassegno SIAE – LIBRI***

- E' di identico tipo di quello dedicato ai supporti fono-video-multimediali-import (materiali-inchiostro-fabbricazione) ma assolve una diversa finalità, quella del controllo da parte degli autori nei confronti degli editori del volume di copie prodotte/stampate delle proprie opere
- E' facoltativo
- E' alternativo alla firma olografa dell'autore su ciascuna copia della propria opera già stampata
- Se richiesto dall'autore, l'obbligo di far contrassegnare è a carico all'editore
- Non viene apposto contrassegno quando l'opera è di pubblico dominio.

## ***Contrassegno SIAE – LIBRI*** (fonti)

Art. 123 LDA: *"Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento".*

Art. 12 Reg. LDA: *"L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell'opera, a norma dell'art. 123 LDA, spetta all'editore".*

## ***Contrassegno SIAE – LIBRI***

- 1) L'autore richiede all'editore la vidimazione SIAE delle copie della propria opera in prossima stampa
- 2) L'editore presenta alla SIAE (DRM delle sedi regionali) la richiesta di contrassegni Siae per opere librarie (Modello RVFL v.1.0) oppure su carta intestata purché i dati indicati siano completi come da modulistica
- 3) SIAE predispone i contrassegni e li rilascia entro 10 gg. all'editore previo pagamento con fatturazione della sola vidimazione. L'editore provvede alla materiale applicazione dei bollini sulle copie librarie
- 4) SIAE invia all'autore il mod.225 con le risultanze dei bollini richiesti dall'editore ai propri sportelli



## ***Contrassegno SIAE – LIBRI***

Se l'autore dell'opera libraria è iscritto alla SIAE – sez. OLAF (la sezione che si occupa delle opere letterarie, arti figurative, fotografia), il contrassegno è obbligatorio



Il compenso per il diritto d'autore verrà erogato agli aventi diritto da SIAE – Direzione Generale di Roma, dopo aver ottenuto dall'editore le risultanze sulle quantità della produzione dell'opera

# IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

Rho – 3 MARZO 2010

*INTRODUZIONE AL DIRITTO D'AUTORE*

CentRho – Piazza San Vittore